



COMUNE DI

## PROVAGLIO VALSABBIA

25070 Via Milano, 14 Telefono 0365-84112 0365-894421 FAX 00867640179  
protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it

### **Decreto sindacale/Determina n. 26 del 11 ottobre 2013**

#### **IL SINDACO**

**OGGETTO:** .approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità'

Visto il D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione";

Viste le deliberazioni della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT):

- n. 105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 avente ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)" che tra l'altro indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire la iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- n. 2/2012 del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" contenente le indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, suggerendo in particolare, le principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla stessa Commissione nell'ottobre 2011;
- n. 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016" che stabilisce che il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il **31 gennaio 2014** oltre a contenere alcuni importanti allegati, fra i quali spiccano:
  - allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;
  - allegato 1.1 – nota esplicativa dell'allegato 1
  - allegato 2 – documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati;

Vista, inoltre, la "Bozza di linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" adottata, sempre dalla CIVIT, il 29 maggio 2013, che oltre ad aggiornare le due precedenti deliberazioni contiene l'indice "fortemente auspicato" per la redazione del Programma triennale, affinché tutte le pubbliche amministrazioni lo adottino "per garantire l'uniformità e, quindi, la comparabilità dei programmi stessi";

Viste le *“Linee guida per i siti web della PA”* (del 26 luglio 2010 con aggiornamento del 26 luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione che stabiliscono che i siti web delle P.A. Devono rispettare il principio della trasparenza consentendo *“l'accessibilità totale”* del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;

Atteso che il Piano nazionale anticorruzione adottato dalla Civit con la delibera 72/2013 fornisce alcune puntuali indicazioni alle pubbliche amministrazioni che devono adottarlo.

I principali strumenti a livello decentrato segnalati dal Piano nazionale anticorruzione, oltre all'elaborazione del Piano triennale, sono: -gli adempimenti di trasparenza; -i codici di comportamento; -l'indicazione dei criteri di rotazione del personale; -l'indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione; -l'elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti; -l'elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità; -la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (*pantouflage – revolving doors*); -l'elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici; -l'adozione di misure per la tutela del whistleblower; -la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti; -la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti; -la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e l'indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; -l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; -l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; -l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive; -l'organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa; -la definizione di percorsi di formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. Si aggiunge l'esigenza richiamata dal Pna a che vengano valorizzati e coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure di prevenzione tutti gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza.

Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 2 marzo 2011, ha definito *“Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”* che indica specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione, infatti il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è una parte del Piano anticorruzione;

Vista, infine, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* che, emesso in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra indicata, riordina, in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento. La Civit sottolinea sia l'esigenza che ciascun Ente preveda, nel quadro della propria autonomia organizzativa, specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, sia l'importanza di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specie in ordine a quelli non pertinenti e a quelli sensibili-giudiziari non indispensabili. Un aspetto particolarmente utile è l'Indice del programma triennale”, sostanzialmente la struttura di base del programma triennale. In base allo schema l'architettura di quel documento deve comprendere un'introduzione sull'organizzazione e sulle funzioni dell'amministrazione;

una serie di informazioni riguardanti il procedimento di elaborazione di adozione del programma stesso;

l'esplicazione delle iniziative di comunicazione della trasparenza, compresi i risultati attesi dalle Giornate della trasparenza;

una descrizione dell'iter di attuazione del programma;

l'esigenza di indicare in una tabella, da denominare "Dati ulteriori", cioè quei "dati ulteriori, in formato tabellare, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo [4, comma 3, del Dlgs 33/2013](#)". Questa norma, va ricordato, fissa il principio dell'anonimato per le amministrazioni che intendano pubblicare documenti e dati al di là di quanto previsto da leggi o regolamenti.

Considerato che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque anche per gli enti locali;

Che, inoltre, occorre segnalare anche le seguenti ulteriori novità introdotte dal testo di legge in questione: l'istituzione del diritto dell'accesso civico, l'obbligo di pubblicare il piano triennale per la trasparenza, l'obbligo di nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e amministratori pubblici in sulle loro nomine, l'obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";

Visto lo schema del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo . . . . .  
. . predisposto, e ritenuto meritevole di adozione da parte di questo Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Atteso che la normativa introdotta dall'articolo 16, commi 9 e 17 [del DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138](#), così come convertito dalla legge 148/2011 oltre alla riduzione degli organi collegiali, non prevede più le Giunte, residuando quindi il sindaco e il consiglio comunale come organi di governo del Comune.

Precisato in particolare che il comma 9 del predetto articolo 16 del seguente tenore: "9. *A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.*" (per la proroga dei termini temporali.

Considerato che la lettera a) del comma 17 del medesimo articolo 16 ha stabilito che, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge 148/11 (17 settembre 2011), per i Comuni con popolazione fino a mille abitanti il Consiglio è composto dal sindaco e da sei Consiglieri

Vista la circolare n. 2379 emanata dal ministero dell'Interno il 16 febbraio scorso 2012 la quale ha specificato che nei Comuni dove non sono previsti gli assessori, le competenze della Giunta sono attribuite esclusivamente al sindaco

Considerato pertanto che nei comuni inferiori ai 1.000 abitanti, sprovvisti di giunta comunale, tutte le competenze che un tempo erano della giunta comunale si intendono trasferite in capo al sindaco.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Tutto ciò premesso,

### **DECRETA**

Di approvare il **programma triennale per la trasparenza e l'integrità** di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente atto/decreto.

f.to Venturini Marco